



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERE 110.11.09 (prot. 12684 del 10.8.09)

OGGETTO : Compravendita immobile di S.p.a. in liquidazione da parte della Regione
– Trattamento tributario ai fini IVA.

Gli elementi che assurgono a presupposti per l'assoggettabilità di una operazione all'IVA sono, per la parte concernente la fattispecie in esame :

- elementi oggettivi: la cessione di beni; l'onerosità dell'operazione; la realizzazione dell'operazione nel territorio dello Stato;
- elemento soggettivo : la qualità del soggetto che cede il bene.

Per le società (soggetto venditore nel caso di specie), in base al secondo comma dell'art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , le operazioni poste in essere dalle stesse si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio dell'impresa e sono assoggettabili pertanto ad IVA a prescindere sia dalla natura dell'attività esercitata sia dall'oggetto sociale. Per questi soggetti (così come per gli altri enti commerciali) tutta l'attività è, per presunzione assoluta, da rapportare all'esercizio d'impresa in funzione della forma propria del soggetto che effettua le operazioni e la forma giuridica societaria assunta è elemento sufficiente per l'applicabilità dell'imposta alle operazioni effettuate, quale che sia l'oggetto sociale o la natura dell'attività esercitata.

La procedura di liquidazione in essere della società non osta all'applicabilità del suddetto principio di imposizione. Infatti, qualificata la società quale soggetto passivo dell'imposta, è rilevante l'accertamento del momento di cessazione di tale qualifica. Per le società commerciali la liquidazione costituisce lo stadio finale della vita della società che rimane in esistenza sino alla chiusura della liquidazione ed all'approvazione del bilancio finale dei soci.

D.P.R. n. 633/72

Voci : Imposte tasse e tributi
Contratti della p.a.

Redattore: Dott. Buttafuoco
V: Dir. Pos. 1

